

STATUTO

Art.1 – DENOMINAZIONE

E' istituita la Fondazione IL CHIOSTRO persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è il risultato della trasformazione dell'IPAB "Casa di Riposo di Filottrano", ai sensi e per gli effetti della Lg.R.Marche n.5/2008 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)

Art.2 – SEDE E AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

La Fondazione ha sede nel Comune di Filottrano (AN) in via Vittorio Veneto n.100 ed opera nell'ambito territoriale della Regione Marche.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'istituzione di eventuali sedi secondarie nel territorio regionale.

Art.3 – FINALITA' E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La Fondazione ha come scopo la gestione e l'erogazione di servizi socio sanitari assistenziali in favore di persone anziane autosufficienti e non autosufficienti attraverso la gestione di una Casa di Riposo e di una Residenza Protetta appositamente attrezzate, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone anziane, con l'obiettivo di mantenere il piu' a lungo possibile le loro capacità psico-fisiche e la loro autonomia, nonché di rendere disponibili i servizi piu' aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione.

La Fondazione gestisce alloggi da destinare a coppie di anziani o persone autosufficienti.

La Fondazione può inoltre erogare servizi analoghi esterni alle persone svantaggiate residenti nel Comune di Filottrano, nonché coinvolgere nelle iniziative di vario genere destinate agli anziani ricoverati nella struttura anche gli anziani del Paese che ne abbiano interesse, senza alcun onere economico aggiuntivo per l'Ente e senza pregiudicare le finalità istituzionali dello stesso.

La Fondazione può altresì promuovere ogni iniziativa utile al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

La Fondazione potrà costituire e/o partecipare ad organizzazioni (fondazioni, associazioni, società, consorzi,.....) le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione stessa.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, sesso, religione.

Gli utili eventualmente conseguiti al termine dell'esercizio, coerentemente con il carattere non lucrativo della Fondazione, saranno reinvestiti nell'attività istituzionale della stessa, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art.4 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili esistenti all'atto della trasformazione e contenuti negli appositi inventari
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, che saranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione
- c) dai contributi ottenuti da Enti e da privati con espressa destinazione ed incremento del patrimonio
- d) dalla parte di rendite non utilizzata destinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incrementare il patrimonio.

Negli inventari della Fondazione debbono essere individuati i seguenti beni:

- i beni immobili strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali
- i beni immobili di valore storico ed artistico
- i beni mobili di valore artistico

Art.5 – FONDO DI GESTIONE : IMPIEGO

La Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale per mezzo del fondo di gestione composto come segue:

- 1) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- 2) dalle rette, tariffe, corrispettivi o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali ;
- 3) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- 4) da proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, svolte anche in regime di convenzione;
- 5) da contributi di privati;
- 6) da contributi di Enti pubblici.

Art.6 –ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- 1) Il Consiglio di Amministrazione
- 2) Il Presidente
- 3) L'Assemblea dei Soci Sostenitori qualora ricorrano le circostanze di cui al successivo art. 11.

Art 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri designati dal Sindaco del Comune di Filottrano, garantendo la presenza di un rappresentante della Minoranza Consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione avrà a durata pari a quella del mandato elettorale del Sindaco che lo ha nominato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.

Possono essere nominati Consiglieri i cittadini che posseggano al momento della nomina i requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 19.06.2009 ad oggetto "indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni".

Il Consiglio di Amministrazione svolge le proprie funzioni sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco che lo ha nominato. Nelle more della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, in seguito all'elezione del Sindaco, il Consiglio di Amministrazione in carica viene prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza naturale.

Nel periodo in cui il Consiglio di Amministrazione è prorogato può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Gli atti adottati nel periodo di prorogatio non rientranti tra quelli sopra indicati sono nulli.

Art.8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE : CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta scritta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o email, comunicando anche l'ordine del giorno, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima anche in via telefonica.

Per l'interesse dell'Ente, il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare esperti interni o esterni alla Fondazione su problemi specifici di loro competenza i quali, al momento del voto, dovranno lasciare la seduta.

Ciascun consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e alle informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute documentate e autorizzate dal Presidente.

Art.9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: FUNZIONI E POTERI

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i piu' ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e la relazione morale e finanziaria;
- approva lo Statuto e le modifiche allo stesso da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività dell'Ente e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
- forma i Regolamenti interni e le linee di indirizzo per l'attività dell'Ente;
- delibera la contrazione di mutui, acquisti, permutazioni, alienazioni e comodati;
- delibera in merito ad appalti per forniture, servizi e lavori;
- delibera la pianta organica e le variazioni della stessa;
- delibera l'assunzione e il licenziamento del personale;
- nomina un Segretario dell'Ente esterno al Consiglio;

- delibera l'autorizzazione al Presidente a stare e/o resistere in giudizio;
- conferisce ai propri membri, su proposta del Presidente specifiche deleghe per la supervisione ed il monitoraggio di taluni servizi e settori di attività della Fondazione;
- delibera la stipula di polizza assicurative;
- determina le rette e le tariffe dei servizi erogati;
- approva le convenzioni con Enti Pubblici e con privati, nonché l'adesione a forme associative;
- delibera in ordine al conferimento di incarichi professionali;
- conferisce l'incarico per i servizi bancari necessari per la Fondazione.

Art.10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: RIUNIONI, DELIBERAZIONI E VERBALI

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più' uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

I verbali delle sedute consiliari redatti dal Segretario e sottoscritti da coloro i quali sono intervenuti all'adunanza; le annesse deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Le sedute non sono pubbliche.

Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere assunte a scrutinio segreto.

Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.

Il Consiglio può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini sino al quarto grado civile. Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

Ciascun Consigliere può far verbalizzare i motivi che hanno orientato il proprio voto.

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, fissandone le attribuzioni.

Art 11 – SOCI SOSTENITORI E LORO DIRITTI

Sono considerati Soci sostenitori della Fondazione coloro che, condividendone le finalità, conferiscano alla Fondazione risorse finanziarie o patrimoniali in misura non inferiore al 4% dell'intero patrimonio della Fondazione stessa, valutato al momento della domanda di adesione, purché in presenza dell'assenso del Consiglio di Amministrazione deliberato con il voto favorevole di 2/3 dei membri.

I Soci sostenitori si riuniscono in apposita Assemblea, le cui modalità di convocazione e funzionamento sono stabiliti da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.12 – PRESIDENTE: POTERI E COMPITI

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Al Presidente è attribuito il compito di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) svolgere un'azione di generale vigilanza, di coordinamento e organizzazione su tutta l'attività dell'Ente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione;
- c) redigere la relazione morale da sottoporre al Consiglio;
- d) rappresentare la Fondazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;
- e) nei casi di urgente ed assoluta necessità, adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del medesimo nella prima seduta successiva alla data dei provvedimenti adottati;
- f) informare il Consiglio di Amministrazione in modo periodico e sistematico dei problemi emersi nella gestione degli affari di ordinaria amministrazione e delle soluzioni adottate.

Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di assenza o di impedimento, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che li ha nominati.

Art.13 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale.

Il Bilancio Consuntivo è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Art.14 - DIVIETI

E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettueranno erogazioni liberali alla Fondazione. Il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

Art.15 – SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di Tesoreria è affidato ad Istituto Bancario di notoria solidità scelto dal Consiglio di Amministrazione e regolato da apposito contratto.

Art.16- DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo.

Qualora venga meno lo scopo sociale della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno alla chiusura delle procedure di liquidazione saranno devoluti ad analoghi Enti ovvero Organizzazioni senza fini di lucro, su indicazione del Consiglio stesso.

Art.17 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si farà riferimento al del Codice Civile ed alle norme di legge vigenti in materia.

Approvato con delibera n. 18 del 09/06/2010